

r.g. 20/2021 r.g. A.R.



## IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

### DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Riccardo Rosetti

visto il ricorso depositato da \_\_\_\_\_ in data 3.11.2021 e la richiesta di accordo per la ristrutturazione dei debiti;

visto il decreto reso in data 8.11.2021 con il quale il G.D. ha chiesto chiarimenti in ordine alla fallibilità dell'impresa individuale esercitata dal proponente e in ordine a possibili profili di inammissibilità;

considerato che con note integrative depositate in data 23.11.2021 \_\_\_\_\_ ha chiesto procedersi in via principale per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-*ter* L. n. 3/2012;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore versa in stato di sovrindebitamento;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- il debitore non ha fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni del debitore;

osservato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

osservato che ricorrono i presupposti per autorizzare ex art. 14-quinquies, comma 2, l. 3/12 il debitore a continuare ad utilizzare l'immobile, trattandosi della casa di abitazione;  
osservato che devono essere esclusi dalla liquidazione ex art. 14-ter, comma 6, l. 3/12 i proventi che il debitore guadagna con la sua attività professionale nei limiti di € 1.150,00 mensili, pari a quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, anche considerati i problemi di salute dedotti circa i familiari e le spese da sostenere, e l'automobile, immatricolata nel 2006, che utilizza per recarsi al lavoro;

**P.Q.M.**

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione dei beni di Ginerio Marco;  
**nomina** liquidatore l'Avv. Fabrizio Capone;  
**ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;  
**autorizza** il debitore a continuare ad utilizzare la casa di abitazione;  
**stabilisce** che non sono compresi nella liquidazione i proventi che il debitore guadagna con la sua attività professionale nei limiti di € 1.150,00 mensili e l'autovettura Fiat Alfa Romeo del 2006, di scarso valore di realizzo e che il proponente utilizza per recarsi al lavoro;  
**fissa** la data del 3.3.2022 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;  
**dispone** che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;  
**fissa** al liquidatore termine al 20.1.2022 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;  
**avverte** il liquidatore che il programma di liquidazione ex art.14 *novies* L. n. 3/2012 (contenente la eventuale valutazione circa opportunità del subentro nelle procedure esecutive pendenti ex art. 14-novies, comma 2, e l'indicazione dei vantaggi per i creditori derivanti dall'eventuale scelta di non subentrare) va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;  
**dispone** che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;  
**dispone** che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

**dispone** che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 9.12.2021

Il Giudice  
Riccardo Rosetti

